
Decreto Legge n. 23 dell'08 aprile 2020 «Decreto Liquidità»



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

Il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 «Decreto Liquidità»

In data **8 aprile 2020**, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 23 (c.d. “**Decreto Liquidità**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94) recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione.

Il Decreto Liquidità, in particolare:

- consente a SACE S.p.A. (“**SACE**”) di concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
- introduce un’ulteriore possibilità per lo Stato di concedere garanzie su esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”) entro il 31 dicembre 2020 che si affiancherà a quella già prevista con il Decreto-Legge n. 18 del 2020 (il “**Decreto Cura-Italia**”);
- conferma e allo stesso tempo modifica le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI introdotte con il Decreto Cura Italia, abrogandone l’art. 49 e sostituendolo con il nuovo articolo 13 del Decreto.

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del Decreto Liquidità. Capitolo diviso a sua volta in due canali di accesso: la società pubblica SACE (parte del polo CDP), soprattutto per le imprese più grandi, e il Fondo di garanzia per le PMI (MCC S.p.A. e MISE) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti. I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, poiché occorre l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche e SACE e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.

Abstract – La garanzia Italia di Sace S.p.A.

È prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di **garanzie da parte dello Stato**, attraverso la società **SACE S.p.A.** (del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in favore dei soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che effettuino **nuovi finanziamenti alle imprese**, sotto qualsiasi forma, successivamente all'entrata in vigore del «Decreto Liquidità»

La misura è rivolta a tutte le imprese per un totale di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 a supporto delle PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, oltre che dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA. Tale garanzia di Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio.

Sono attesi, da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, provvedimenti attuativi, così da definire criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.

L'efficacia di tali disposizioni è divenuta definitiva con l'approvazione della Commissione Europea avvenuta in data 14 aprile.

Abstract – La garanzia Italia di Sace S.p.A.

Beneficiari:

- **Imprese con sede in Italia** con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani
- **PMI, professionisti o p.i.v.a.** ammessi solo nel caso abbiano esaurito la capacità di utilizzo del Fondo di garanzia)


Caratteristiche:

- Durata massima 6 anni con possibilità di preammortamento per un massimo di 24 mesi
- Copertura della garanzia per capitale interessi ed oneri accessori sino al limite dell'importo massimo garantito
- 25% del fatturato 2019 prodotto in Italia o il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia

Vincoli:

- Non ammesse (i) le imprese che alla data del 31 dicembre 2019, rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione Comunitaria (ii) e impresa che alla data del 29 febbraio 2020 rientravano tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario
- Ammessi finanziamenti per (i) costi del personale; (ii) investimenti; (iii) capitale circolante (iv) Non approvare la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020

Abstract – La garanzia Italia di Sace S.p.A.



Commissioni



NON PMI

In rapporto all'importo garantito

0,50%
I anno

1%
II e III anno

2%
IV, V, VI anno

PMI

In rapporto all'importo garantito

0,25%
I anno

0,50%
II e III anno

1%
IV, V, VI anno

Procedura semplificata

Le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, potranno beneficiare di una procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia.

Abstract - La garanzia del Fondo PMI

Il Decreto Liquidità ha disposto l'abrogazione dell'articolo 49 del Decreto Cura Italia, sostituendo e ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di tale misura, confermando la deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI fino al 31 dicembre 2020.

L'art. 13 del Decreto Liquidità ha esteso l'operatività del Fondo di Garanzia delle PMI:

alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

alle imprese che, successivamente al 31.12.2019, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione o presentato un piano attestato di risanamento, possono avvalersi della garanzia a determinate condizioni

innalzando tutte le percentuali di copertura ed ampliando le fattispecie di operazioni di finanziamento garantibili.

la garanzia si estende anche ai finanziamenti già in essere da non oltre 3 mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta

alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia, abbiano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (restano escluse quelle classificate come "sofferenze"). Tale classificazione non deve essere precedente al 31.01.2020

sono confermate le semplificazioni e le deroghe già introdotte con il Decreto Cura Italia (es. gratuità e innalzamento dell'importo massimo garantito a € 5 milioni)

Abstract - La garanzia del Fondo PMI

Beneficiari:

- Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, PMI e microimprese;
- Professionisti e titolari di p. i.v.a.
- Garanzia concessa, a determinate condizioni, anche in presenza di crediti classificati a UTP o come «scaduti deteriorati»

Caratteristiche:

- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa è di Euro 5.000.000
- Possibilità di anticipazione dell'erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo (finanz. fino ad € 25.000)

Opportunità:

- garanzia sulle operazioni già finanziate già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.01.2020.
- Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria
- Cumulo garanzia per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzie acquisite sui finanziamento

Abstract - La garanzia del Fondo PMI



Abstract - La garanzia del Fondo PMI

Rinegoziazioni e del debito

Ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione

UTP/scaduti deteriorati

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Piani Attestati Accordi di Ristrutturazione Concordati in continuità

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Le Garanzie SACE S.p.A. – Tavole sinottiche

LE GARANZIE SACE S.p.A.	
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">Sostenere la liquidità delle imprese con sede in Italia concedendo alle banche una garanzia dello Stato.
Riferimento Normativo	<ul style="list-style-type: none">Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020.
Tipologia dei finanziamenti ammessi a garanzia	<p>Imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italianiimprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19. (dettagli in Annex 1)imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza
Esclusioni	<p>Il rilascio della garanzia può essere effettuata per:</p> <ul style="list-style-type: none">prestiti per il costo del personaleprestiti per gli investimentiprestiti per il capitale circolante I finanziamenti avranno un costo applicato all'impresa in linea con le condizioni di finanziamento ante emergenza Covid-19
Plafond per le imprese	<ul style="list-style-type: none">La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti.Le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del decreto

Documento di dettaglio di SACE-Simest S.p.A. consultabile al link: [SACE Simest S.p.A. - Documento di dettaglio "Garanzia Italia"](#)

Le Garanzie SACE S.p.A. – Tavole sinottiche

LE GARANZIE SACE S.p.A.

Caratteristiche della garanzia

- Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà essere superiore al 25% del fatturato del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, oppure al doppio della spesa salariale annuale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio 6.
- Le imprese potranno richiedere anche più finanziamenti, ma il cumulo deve rispettare i suddetti limiti.
- La garanzia sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
- La garanzia potrà essere richiesta entro il 31 dicembre 2020.
- La durata non potrà essere superiore a 6 anni (con pre-ammortamento massimo di 24 mesi).
- Il plafond totale della garanzia sarà di 200 mld €, di cui almeno 30 mld € saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese.
- Il gestore della garanzia dello Stato opera con garanzia dello Stato al 100%.

Imprese con fatturato ≤ 50 mln € e numero dipendenti ≤ 250

Imprese con fatturato ≤ 1,5 mld € o numero dipendenti ≤ 5.000

Imprese con fatturato > 1,5 mld € o numero dipendenti > 5.000

Quota garantita: 90%

Quota garantita: 90%

Quota garantita:
 ○ 80% (se fatturato ≤ 5 mld €)
 ○ 70% (se fatturato > 5 mld €)

Costo della garanzia:
 ○ 25 bps (per il 1° anno)
 ○ 50 bps (dal 2° al 3° anno)
 ○ 100 bps (dal 4° al 6° anno)

Costo della garanzia:
 ○ 50 bps (per il 1° anno)
 ○ 100 bps (dal 2° al 3° anno)
 ○ 200 bps (dal 4° al 6° anno)

Costo della garanzia:
 ○ 50 bps (per il 1° anno)
 ○ 100 bps (dal 2° al 3° anno)
 ○ 200 bps (dal 4° al 6° anno)

Documento di dettaglio di SACE-Simest S.p.A. consultabile al link: [SACE Simest S.p.A - Documento di dettaglio "Garanzia Italia"](#)

Il Fondo per le PMI – Tavole sinottiche

IL FONDO PER LE PMI

Nuovi finanziamenti per soggetti danneggiati dall'epidemia	<ul style="list-style-type: none">• Beneficiari: PMI micro imprese persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'epidemia COVID-19.• Misura: copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione.• Oggetto: nuovi finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: (i) durata fino a 72 mesi (ii) ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque non superiore a 25.000 Euro. (iii) rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione (iv) sono previste limitazioni al tasso di interesse applicabile al finanziamento in caso di emissione di garanzia diretta o del costo della garanzia in caso di riassicurazione. Il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto a causa dell'epidemia COVID-19. La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto da garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Cumulo di garanzie con Confidi	<ul style="list-style-type: none">• Beneficiari: soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro.• Misura: garanzia del Fondo può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da Confidi, o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.• Oggetto della garanzia: la garanzia del Fondo viene emessa in relazione a nuovi finanziamenti per un ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
Crediti già erogati	<ul style="list-style-type: none">• Oggetto della garanzia: operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.• Misura: concessione della garanzia anche a valle dell'erogazione del credito. Il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il Fondo per le PMI – Tavole sinottiche

Operazioni nel settore turistico alberghiero	<ul style="list-style-type: none">• Oggetto: operazioni di investimento immobiliare in determinati settori (i.e. turistico- alberghiero) e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 Euro.• Misura: la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti (i.e. ipoteca).
Garanzie su portafogli di finanziamenti	<ul style="list-style-type: none">• Oggetto: specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia.• Misura: la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% se intervengono ulteriori garanti.
Garanzie su portafogli di finanziamenti per imprese con rating non superiore alla classe “BB”	<ul style="list-style-type: none">• Oggetto: garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID 19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s.• Misure: (i) ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti portato ad Euro 500.000,00; (ii) i finanziamenti hanno durata e importo previste dal art. 13 I co., lett. c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti; (iii) i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo; (iv) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; (v) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; (vi) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, II co, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; (vii) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento; (viii) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Il Fondo per le PMI – Tavole sinottiche

Minibond	<ul style="list-style-type: none">Le garanzie di cui all'art. 39, IV Co. del Decreto "Cura Italia", nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo
Confidi	<ul style="list-style-type: none">Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei Confidi di cui all'articolo 13, I co. del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.326 del 24 novembre 2003, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
Microcredito	<ul style="list-style-type: none">Innalzamento dell'importo massimo erogabile fino a 40.000,00 Euro e la possibilità per tali operazioni di beneficiare delle garanzie concesse dal Fondo in relazione alle proprie operazioni di provvista.



UFFICI:

TREVISO Vicolo San Gregorio, 10/a T. 0422 56959 F. 0422 411986
email: studio.treviso@campoccia.it

CONEGLIANO Corte delle Rose, 8 T. 0438 3771 F. 0438 377177
email: studio.conegliano@campoccia.it

UDINE Via Baldissera, 21/a T. 0432 509730 F. 0432 298649
email: studio.udine@campoccia.it

PORDENONE Via G.B. Bertossi, 6 T. 0434 221411 F. 0434 221452
email studio.pordenone@campoccia.it

MILANO Via U. Hoepli, 3 T. 02/49474753 F. 02/49476093
email studio.milano@campoccia.it

Sito internet:

www.campoccia.it